LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Marcello Maria Fracanzani	· Presidente -
Gianluca Bordon	· Consigliere -
Rosanna Angarano	· Consigliere -
Angelo Napolitano	· Consigliere -
Giuliano Tartaglione	· Consigliere Rel.

Oggetto: Cartella di pagamento - Notifica - A mezzo pec - Formato - Pdf o p7m - Equipollenza

AC – 29/10/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3151/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– *ricorrente* –

contro

[redacted] s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted];

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2378/05/2019, depositata in data 4 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2026 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano il preavviso di iscrizione ipotecaria n. [redacted] deducendone, per quanto qui

Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e63020054 75ef6afd184da2b97449d

ancora rilevi, la nullità per difetto di notifica delle due cartelle di pagamento presupposte.

L'Agenzia delle entrate si costituiva rilevando che le cartelle erano state notificate a mezzo pec e che, in sede di autotutela, aveva proceduto all'annullamento totale di una cartella ed all'annullamento parziale dell'altra.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso.

2. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava l'illegittimità dell'atto impugnato accogliendo il preliminare motivo relativo alla notifica delle cartelle; nella specie, invero, gli atti presupposti erano stati notificati a mezzo pec, ma al messaggio era stato allegato il file in formato ".pdf" in luogo del formato ".p7m".

3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Ufficio. La contribuente resiste con controricorso eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione.

È stata fissata l'adunanza camerale per il 29 ottobre 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 11 del d.P.R. 11 febbraio 200, n. 68, nonché degli artt. 2697 c.c., 2712 e 2719 c.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto invalide le notifiche, eseguite a mezzo pec, delle cartelle presupposte in quanto il file era stato allegato in formato ".pdf" in luogo del formato ".p7m".

2. Va, preliminarmente, delibata l'eccezione, sollevata dalla contribuente, di inammissibilità del ricorso perché proposta dall'ADE, priva di legittimazione in quanto estranea rispetto ai vizi contestati in relazione alla ritualità della notifica degli atti.

L'eccezione è infondata.

2.1. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. 04/04/2018, n. 8295), sussiste la legittimazione

Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e63020054 75ef6afd184da2b9749d

processuale dell'Agenzia delle entrate in caso di impugnazione fondata sull'asserita insussistenza di vizi della cartella di pagamento: (a) perché la certa partecipazione alla controversia nei gradi di merito dell'Agenzia, tenuto conto della natura impugnatoria propria del processo tributario, deve attribuirsi unicamente alla *vocatio in ius* dello stesso operata da esso contribuente il quale lo ha così reso partecipe del processo, e (b) perché l'Agenzia, come specificato dalle Sezioni Unite nella sentenza 25 luglio 2007 n. 16412 (che richiama l'"enunciazione di principi" contenuti, "sia pur in una diversa fattispecie", in "Cass. n. 11746 del 2004"), è comunque il "titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio", essendo il concessionario della riscossione "un (mero) destinatario del pagamento ..., o, più precisamente, con riferimento allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento".

3. Ciò posto, il motivo è fondato.

La *quaestio iuris* devoluta con il motivo in scrutinio è stata già decisa costantemente da questa Corte nel senso che «la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario» (da ultimo, Cass. 03/12/2024, n. 30922).

4. La CTR non ha fatto applicazione del principio sopra enucleato. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e63020054 75ef6afd184da2b97 49d

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2026.

Il Presidente

Marcello Maria Fracanzani

Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d